



ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

n° 34 del 31.08.2022

Oggetto: Approvazione nuovo Regolamento dei beni assegnati in concessione temporanea al personale presso l'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso

L'anno 2022, giorno 31 del mese di agosto, presso il Municipio di Aosta, Piazza Emile Chanoux 1, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco. Presiede la seduta Italo CERISE in qualità di Presidente.

Assume le funzioni di Segretario Bruno BASSANO assistito da Pier Giorgio MOSSO per la redazione del verbale.

Dei componenti sono presenti n. 7 come risulta qui di seguito:

	COGNOME	NOME	QUALIFICA	P	A
1	CERISE	Italo	Presidente	X	
2	JOCALLAZ	Bruno	Vicepresidente	X	
3	CAPIRONE	Enrico	Componente	X	
4	DUPONT	Giuseppe	Componente		X
5	FARINA	Antonio	Componente	X	
6	FRANZETTI	Barbara	Componente	X	
7	PICCO	Cristiano	Componente	X	
8	VERCELLINO	Luigi	Componente	X	
9					

Il Consiglio Direttivo

- Richiamato l'art. 12, comma 2, lett. f) dello Statuto dell'Ente, approvato con Decreto del Ministro della Transizione Ecologica prot. 0000097 del 23 febbraio 2022;
- Verificato che con deliberazione n. 87 adottata dal Commissario Straordinario il 03.08.1994 è stato approvato il Regolamento dei beni assegnati in concessione temporanea al personale presso l'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, e visto che tale Regolamento è stato successivamente modificato con deliberazione n. 57 adottata dal Consiglio Direttivo il 22.09.2000, esecutiva per legge;
- Considerato che, a distanza di oltre vent'anni dall'ultima modificazione, si ravvisa l'opportunità di approvare una nuova regolamentazione, maggiormente adeguata alla diversa realtà ed alle nuove necessità dell'Ente, che disciplini l'uso degli alloggi, con tutte le eventuali pertinenze o i terreni descritti nel verbale di consegna, ubicati in immobili di proprietà, in locazione o comunque nella disponibilità all'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso che, per loro specifica destinazione o ubicazione, assolvono ad esigenze funzionali e logistiche o relativamente ai quali l'Ente Parco valuti la necessità di custodia, e di vigilanza sullo stato di conservazione e di efficienza delle strutture murarie e degli impianti, stabilendone i criteri e le modalità di concessione, al fine di razionalizzare ed ottimizzare il servizio di gestione degli stessi;
- Vista la relazione dell'Ispettorato Generale dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica del MEF – RGS, inerente alla verifica amministrativo contabile eseguita dal 4 maggio al 27 maggio 2022 all'Ente Parco, da cui risulta fra l'altro la necessità di modificare detto Regolamento per *“ avere un altro parametro da utilizzare per le valutazioni in ordine al canone da applicare per la concessione di*

alloggi, magari diversificandolo in relazione alle mansioni dei dipendenti, a concessioni a soggetti terzi, a concessioni temporanee e occasionali.

L'alloggio, infatti, potrebbe essere assegnato:

- *gratuitamente per mansioni che richiedano vicinanza al luogo di servizio, o mansioni di custodia o sorveglianza ecc.;*
- *a canone agevolato per mansioni diverse da quelle sopraindicate ma che rientrino nell'attuazione delle finalità del Parco;*
- *a prezzi di mercato, per qualunque tipologia di assegnatario."*

- Considerato altresì che, come emerge sempre dalla Relazione ispettiva , che richiama una giurisprudenza costante in materia di seguito riportata, l'Ente Parco ha ampia discrezionalità nel regolamentare la materia, tenendo presente che l'assegnazione di un alloggio di servizio non è funzionale al soddisfacimento del solo interesse abitativo facente capo all'assegnatario, ma risponde altresì all'esigenza della P.A. di agevolare lo svolgimento delle relative mansioni e di assicurarne una maggiore presenza e una migliore reperibilità nel luogo di prestazione del servizio:

"La Pubblica Amministrazione deve agire nel rispetto del principio di "buon andamento" (art. 97 Cost.), anche nella sua estrinsecazione rappresentata dall'economicità dell'azione amministrativa. Proprio su questo principio si incardinano diverse decisioni della giurisprudenza contabile, considerato che con la concessione di un bene a canone inferiore al prezzo di mercato o addirittura a canone gratuito si avrebbe un vantaggio economico per il concessionario. Parte della giurisprudenza ha voluto dare un'interpretazione estensiva del principio di redditività dei beni pubblici, rilevando come gli enti non possano avere come unico obiettivo e criterio discrezionale quello dell'interesse economico in senso stretto: "in linea generale sono ammesse deroghe (come sarebbe per l'ipotesi del comodato ad uso gratuito), ove venga perseguito un interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello che viene raggiunto mediante lo sfruttamento economico dei beni" (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Molise, Deliberazione n. 1/2015/PAR e Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Sardegna, sent. n. 234/2013). "la concessione in comodato di beni di proprietà dell'ente locale è da ritenersi ammissibile nei casi in cui sia perseguito un effettivo interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello meramente economico ovvero nei casi in cui non sia rinvenibile alcun scopo di lucro nell'attività concretamente svolta dal soggetto utilizzatore di tali beni" (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 172/2014/PAR)"

- Vista l'allegata bozza di nuovo Regolamento, predisposta dai competenti Uffici dell'Ente, e ritenutala meritevole di approvazione;
- Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, allegato al presente atto ai sensi dell'art. 9, comma 10, della Legge 394/1991;
- Richiamato il D. M. 20.11.1997 n. 436 e la legge 09.12.1998 n. 426, e s.m.i.;
- Richiamata la legge 06.12.1991 n. 394, legge quadro per le aree protette;
- Visto l'art. 16 del d.lgs. 30.03.2001 n. 165 e s.m.i.;
- Con votazione palese avente il seguente esito:

- presenti e votanti: n. 7
- voti favorevoli: n. 7
- voti contrari: n. =
- astenuti: n. =

delibera

1. di approvare, per le motivazioni su esposte, il nuovo Regolamento dei beni assegnati in concessione temporanea al personale presso l'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, secondo la bozza allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la nuova regolamentazione sostituisce il Regolamento precedentemente approvato con deliberazione n. 87 adottata dal Commissario Straordinario il 03.08.1994 e modificato con deliberazione n. 57 adottata dal Consiglio Direttivo il 22.09.2000;
3. di delegare alla Direzione gli atti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;
4. di trasmettere la presente deliberazione alle Amministrazioni competenti e vigilanti per le rispettive determinazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
(Dott. Italo CERISE)

Il Direttore Segretario
(Dott. Bruno BASSANO)

f.to digitalmente

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Deliberazione, in copia, è stata pubblicata all'Albo Pretorio della sede legale dell'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso di Torino per almeno quindici giorni consecutivi a partire dalla data del

Torino, lì

Il Direttore Segretario
Bruno Bassano

ATTIVITÀ di VIGILANZA (LL. 70/1975, 241/1990, 394/1991)

Deliberazione trasmessa con nota prot. n. del
..... tramite raccomandata con avviso di ricevimento

- Al MITE
- Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
- Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dip. Funzione Pubblica)
- Alla Corte dei Conti

Deliberazione pervenuta al MITE in data come risulta da avviso di ricevimento

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

- per la comunicazione di approvazione con nota prot. n. del
da parte del MITE
- per la scadenza del termine di 30 giorni dalla ricezione da parte del Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

RICHIESTA DI CHIARIMENTI / RIESAME

Richiesta di chiarimenti e/o rilievi per il riesame con nota prot. n. del
del MITE pervenuta in data

Chiarimenti e/o riesame pervenuti al MITE in data con

ANNULLAMENTO

Disposto dal MITE con nota prot. n. del

NOTE

Il Segretario
Bruno Bassano

ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

Via Pio VII 9 - 10135 TORINO



REGOLAMENTO DEI BENI ASSEGNATI IN CONCESSIONE TEMPORANEA

AL PERSONALE PRESSO

L'ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

(approvato con deliberazione n. 87 adottata dal Commissario Straordinario il 03.08.1994

modificato con deliberazione n. 57 adottata dal Consiglio Direttivo il 22.09.2000

modificato con deliberazione n. adottata dal Consiglio Direttivo il)

**REGOLAMENTO DEI BENI ASSEGNATI IN CONCESSIONE TEMPORANEA
AL PERSONALE PRESSO
L'ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO**

**INDICE DEGLI ARTICOLI
PRINCIPI GENERALI**

Art. 1 Finalità

Art. 2 Natura e durata dell'uso

Art. 3 Beni oggetto di concessione

ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Art. 4 Modalità e criteri per l'assegnazione degli alloggi

Art. 5 Domanda di assegnazione

Art. 6 Valutazione delle domande

Art. 7 Concessione

Art. 8 Verbale di consegna

Art. 9 Soggetti legittimati

RAPPORTI TRA ENTE PARCO E CONCESSIONARIO

Art. 10 Compiti

Art. 11 Migliorie e innovazioni

Art. 12 Verifiche

Art. 13 Piccole riparazioni

Art. 14 Norme di sicurezza

Art. 15 Oneri di gestione

Art. 16 Imposte

Art. 17 Trattenute stipendiali

Art. 18 Decadenza della concessione

Art. 19 Cessazione della concessione

Art. 20 Revoca della concessione

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 21 Norme applicabili

Art. 22 Disciplina transitoria

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Finalità

1. Le norme del presente regolamento disciplinano l'uso degli alloggi, con tutte le eventuali pertinenze o i terreni descritti nel verbale di consegna, ubicati in immobili di proprietà, in locazione o comunque nella disponibilità all'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso che, per loro specifica destinazione o ubicazione, assolvono ad esigenze funzionali e logistiche o relativamente ai quali l'Ente Parco valuti la necessità di custodia, e di vigilanza sullo stato di conservazione e di efficienza delle strutture murarie e degli impianti, stabilendone i criteri e le modalità di concessione, al fine di razionalizzare ed ottimizzare il servizio di gestione degli stessi e realizzando pertanto l'esclusivo scopo della piena funzionalità delle attività istituzionali e degli immobili dell'Ente.
2. Gli alloggi di proprietà o nella disponibilità dell'Ente Parco sono concessi in uso gratuito:
 - ai dipendenti dell'Ente Parco
 - ai soggetti che svolgono, a qualunque titolo, incarichi di servizi per conto dell'Ente nell'esclusivo interesse dell'Ente Parco e in coincidenza con l'esercizio dell'attività lavorativa e delle funzioni derivanti dal rapporto di pubblico impiego o dall'incarico di servizi conferito, con conseguente attribuzione di qualifica di incaricato di pubblico servizio, presso le seguenti strutture dell'Ente Parco caratterizzate dalla preminente finalità di ricerca scientifica:
 - ✓ Giardino Botanico Alpino Paradisia, Fraz. Valnontey, Cogne (AO)
 - ✓ Centro Acqua e Biodiversità, Località Rovenaud, Valsavarenche (AO)
 - ✓ Stambeccaia, Cogne (AO)
 - ✓ Centro Uomo e i coltivi, Fraz. Campiglia di Valprato Soana (TO)
 - ✓ Incubatoio ittico, Fraz. Ghiglieri, Locana (TO)
3. Tutti gli alloggi di proprietà o nella disponibilità dell'Ente Parco che non rientrano nelle precedenti casistiche disciplinate nel presente regolamento, potranno essere locati dall'Ente con criteri e prezzi di mercato.

Art. 2 Natura e durata dell'uso

1. Il rapporto giuridico intercorrente tra il pubblico dipendente o i soggetti di cui al precedente articolo cui sia stato attribuito un alloggio di servizio e la pubblica amministrazione si configura come un rapporto scaturente da un provvedimento di concessione e non può mai configurarsi come locazione, né riguardo al concessionario né nei confronti dei conviventi, anche nel caso in cui l'assegnatario abbia perduto il titolo e nei suoi confronti sia stata avviata la procedura per il recupero dell'immobile.
2. L'alloggio è concesso in uso gratuito. Sono a completo carico del concessionario le spese relative ad utenze ed altre imposte e tasse relative all'alloggio.
3. Il godimento dell'alloggio di servizio e gli obblighi conseguenti alla concessione del medesimo durano fino a che è sussistente il rapporto di lavoro o l'incarico di servizi da cui la concessione trae titolo.

4. La cessazione dei rapporti di lavoro o degli incarichi di servizio con l'Ente Parco del concessionario determina la cessazione del rapporto instauratosi con la concessione, salvo che l'Ente Parco concedente, nell'interesse pubblico, non ne determini il mantenimento.
5. L'Ente Parco può concedere, su richiesta del concessionario fatta pervenire almeno tre mesi prima del termine della concessione o entro quindici giorni dall'avvenuta notifica della revoca, il diritto a godere dell'alloggio di servizio anche oltre la data di revoca o termine del rapporto di lavoro o incarico, per un periodo non superiore ai sei mesi dal verificarsi dell'evento che ha cagionato la cessazione del diritto al godimento.
6. Non si dà luogo alla proroga del diritto al godimento di cui al comma 5 in caso di cessazione del diritto per abuso del concessionario o per grave violazione dei doveri di custodia.
7. Superati i sei mesi di proroga, qualora l'Ente Parco ritenesse funzionale ai propri fini istituzionali e strumentali il perdurare della concessione, la stessa potrà essere mantenuta a fronte del pagamento da parte del concessionario di un canone concessorio ridotto del 50% rispetto ai prezzi di mercato. I relativi canoni sono periodicamente aggiornati con determinazione dirigenziale.

Art. 3

Beni oggetto di concessione

1. Gli alloggi di servizio di cui all'articolo 1 sono classificati e individuati per ogni Valle del Parco con provvedimento del Direttore nelle seguenti categorie:
 - a. alloggi di servizio in quota (casotti) destinati al servizio ordinario del Corpo di Sorveglianza;
 - b. alloggi di servizio a titolo gratuito in temporanea concessione.
2. Gli alloggi di cui al comma 1, lettera a), sono legati al territorio di sorveglianza di competenza del singolo guardaparco e a questo scopo assegnati dal Caposervizio di ogni singola Valle, nell'ambito della normale organizzazione del lavoro, e non sono normati dai successivi articoli del presente Regolamento.

Gli alloggi di cui al comma 1 lettera b), ove ne sussista la disponibilità, sono destinati, in concessione temporanea, al personale che espleta incarichi per i quali è necessario assicurare, in modo particolare, costante ed immediata disponibilità per il soddisfacimento delle esigenze di servizio e per la sicurezza delle strutture dell'Ente, tenuto anche conto delle esigenze collegate alla mobilità del personale.
3. L'elenco degli alloggi di cui al comma 1, lettera b), è individuato nell'allegato A.
4. La situazione relativa agli alloggi liberi ed occupati è resa nota tramite pubblicazione sulla rete intranet dell'Ente.

ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Art. 4

Modalità e criteri per l'assegnazione degli alloggi

1. L'Ente Parco provvede a rendere nota la disponibilità a concedere in uso gli alloggi di servizio. Provvede altresì a ricognizioni conoscitive presso il personale o i responsabili delle strutture

individuare come oggetto di custodia onde verificare la sussistenza di personale interessato all'assegnazione dell'alloggio di servizio.

2. Gli alloggi di servizio sono assegnati tenendo conto prioritariamente dello svolgimento delle mansioni lavorative presso l'edificio da custodire. Le mansioni richieste dall'Ente, vista la diversa tipologia ed uso delle strutture, saranno specificate con apposito atto al momento della concessione.

In assenza di questo requisito, si terrà conto delle effettive esigenze di servizio, dell'anzianità di servizio, delle precedenti condizioni abitative, dell'impegno a stabilire la residenza presso la struttura, della distanza dal luogo di residenza e della composizione del nucleo familiare, secondo il seguente schema:

- a. Anzianità di servizio presso l'Ente = punti 0,50 per ogni anno di servizio o frazione di anno superiore ai sei mesi (fino ad un massimo di 10 punti)
- b. Permanenza nella sede di servizio = punti 0,5 per ogni anno o frazione di anno superiore ai sei mesi (fino ad un massimo di 5 punti)
- c. Impegno ad assumere residenza e domicilio permanente nell'alloggio assegnato dell'aspirante = punti 7;
- d. Impegno ad assumere residenza e domicilio permanente nell'alloggio assegnato dell'aspirante e del suo nucleo familiare come risultante dallo stato di famiglia entro 6 mesi dall'assegnazione pena la decadenza della stessa = punti 8
- e. Sentenza esecutiva di sfratto di data non anteriore ai due anni = punti 5;
- f. Atto di citazione o diffida di sfratto secondo le norme di procedura civile, di data non anteriore ai due anni = punti 3.
- g. Composizione del nucleo familiare (relativa ai componenti il nucleo familiare, oltre il titolare):
 - da 1 a 2 unità = punti 2;
 - da 3 a 4 unità = punti 3;
 - da 5 a 6 unità = punti 4;
 - da 7 unità e oltre = punti 5.

A parità di punteggio prevarrà l'esistenza di una condizione di sfratto e/o l'assenza negli ultimi due anni di sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto né avere procedimenti disciplinari in corso.

3. Verranno dichiarati assegnatari solo in assenza di altri candidati gli aspiranti che:
 - a. risultino, loro stessi o qualcuno dei componenti il loro nucleo familiare, proprietari di alloggi (adeguati al nucleo familiare) nel comune sede di servizio o nei comuni vicini, comunque entro 20 km, dai quali sia possibile raggiungere quotidianamente, senza eccessive difficoltà, il posto di lavoro;
 - b. concorrano per l'assegnazione di un alloggio le cui caratteristiche tipologiche e dimensionali non siano adeguate alle necessità della loro famiglia, tenendo presente che l'aspirante può avere assegnato un alloggio con almeno un vano utile per ogni due componenti del proprio nucleo familiare, considerando non utili i vani dei servizi e quelli dei ripostigli, dei corridoi, delle cantine e dei box per l'auto.

4. Non potranno essere dichiarati assegnatari gli aspiranti che pur essendo risultati in posizione utile nella graduatoria, abbiano reso dichiarazioni risultate non veritiere o prodotto una falsa documentazione.

Qualora, successivamente alla stipula dell'atto concessorio o alla occupazione dell'alloggio, dovesse risultare che l'assegnazione è stata conseguita sulla base di dichiarazioni non veritiere o di una falsa documentazione tali da inficiare l'ordine della graduatoria, si procederà, nei confronti dell'assegnatario, alla dichiarazione di decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 18 e, in caso di resistenza al rilascio dell'immobile, allo sfratto in via amministrativa.

Restano comunque impregiudicate, per tutti i casi di irregolarità, le eventuali conseguenze di natura amministrativa, disciplinare e penale.

Art. 5

Domanda di assegnazione

1. Gli aspiranti assegnatari di alloggio di servizio devono presentare domanda, verificata la disponibilità di alloggi, all'Ufficio Segreteria, amministrazione e personale dell'Ente Parco contenente:
 - cognome, nome, dati anagrafici e residenza
 - indicazione dell'alloggio per il quale si concorre
 - composizione del nucleo familiare, comprensiva dei relativi dati anagrafici e di residenza
 - qualifica, mansioni, data di assunzione e luogo di servizio
 - dichiarazione relativa all'attuale condizione abitativa
 - altre dichiarazioni utili alla valutazione
2. Le indicazioni di cui al comma 1 possono essere oggetto di autocertificazione.

Art. 6

Valutazione delle domande

1. Gli alloggi di servizio sono assegnati, a parità di condizioni, all'aspirante che ha raggiunto il più alto punteggio nella graduatoria. In caso di parità di punteggio la scelta finale dell'assegnatario è soggetta a valutazione, adeguatamente motivata, dell'Ente Parco.
2. La graduatoria è stilata da una Commissione così costituita:
 - Responsabile del Servizio Gestione Tecnica, pianificazione del Territorio o suo delegato;
 - Responsabile del Servizio Amministrazione o suo delegato;
 - Ispettore del Corpo di Sorveglianza o suo delegato.
3. Avverso alla valutazione di cui al comma 1 è possibile proporre ricorso al Direttore dell'Ente

Art. 7

Concessione

1. I locali sono dati in concessione per uso di alloggio di servizio mediante apposita Determinazione Dirigenziale.

2. Il concessionario sottoscrive, altresì, apposito Disciplinare che costituisce parte integrante della Determinazione. La sottoscrizione del Disciplinare implica anche accettazione di quanto previsto nel presente regolamento, nonché di quanto contenuto nella Determinazione Dirigenziale concessiva.
3. La concessione decorre dalla data di effettiva consegna dell'immobile e per tutto il tempo di permanenza nell'incarico da parte del concessionario, come previsto dal precedente art. 2, comma 3, e fatto salvo quanto previsto dai successivi commi dello stesso art. 2.
4. Le spese successive all'emanazione della Determinazione Dirigenziale, comprese quelle di registrazione, se dovute, sono interamente a carico del concessionario, secondo quanto stabilito dalla legislazione tributaria vigente.

Art. 8

Verbale di consegna

1. La consegna dell'immobile dato in concessione è certificata dalla redazione e sottoscrizione del verbale (All. B) sia da parte dell'Ente Parco concedente, per il tramite del Responsabile della struttura, che del concessionario.
2. Dal verbale di consegna deve risultare, in modo fedele e veritiero, la dichiarazione circa la consistenza e lo stato di conservazione di quanto concesso, nonché la dichiarazione che il concessionario ha visitato i locali e li ha trovati in buono stato, con tutti gli impianti di pertinenza, e si obbliga a riconsegnarli alla cessazione della concessione nelle stesse condizioni, salvo il deterioramento determinato dall'uso in conformità del regolamento e della Determinazione di concessione.
3. Il verbale contiene, altresì, la descrizione di ogni diverso stato o condizione riscontrata all'atto della consegna dell'alloggio.

Art. 9

Soggetti legittimati

1. L'alloggio di servizio è dato in concessione al personale di cui all'art. 1, comma 2.
2. Il concessionario, per l'esercizio delle mansioni cui è adibito in virtù della concessione, può avvalersi della collaborazione dei componenti la famiglia, se maggiorenni.
3. Hanno diritto di abitare l'alloggio di servizio i familiari del concessionario. Sono familiari le persone indicate dall'art. 1023 del c.c.

RAPPORTI TRA ENTE PARCO E CONCESSIONARIO

Art. 10

Compiti

1. Il concessionario è tenuto a custodire e sorvegliare l'alloggio di servizio, vigilando sullo stato di conservazione e di efficienza delle strutture murarie e degli impianti, con la diligenza del buon padre di famiglia e secondo gli obblighi del comodatario.
2. Il concessionario deve garantire l'accesso, per lo svolgimento delle attività previste dagli Organi Istituzionali o comunque autorizzate, dei mezzi e delle persone parimenti autorizzate.

3. Il concessionario deve conservare con cura, con divieto di darne copia o originale ad estranei, le chiavi relative all'edificio avute in consegna.
4. Il concessionario deve segnalare al Responsabile della struttura e all'Ufficio Progettazione e Gestione Patrimonio con tempestività l'insorgere di guasti ed eventuali danni arrecati all'edificio e alle cose ivi esistenti, nonché l'insorgere di difficoltà che richiedano la sua consulenza e/o la sua presenza, nonché alle Forze dell'Ordine l'insorgere di movimenti o rumori sospetti.

Art. 11 **Migliorie e innovazioni**

1. Il concessionario non può eseguire o far eseguire nell'alloggio assegnatogli, senza preventivo consenso scritto dell'Ente Parco concedente, migliorie o innovazioni di qualsiasi natura.
2. Qualora il concessionario abbia eseguito lavori di miglioria o innovazione, anche non autorizzati, questi rimarranno di diritto acquisiti all'Ente Parco, senza che il concessionario possa asportarli o pretendere corrispettivi per l'opera eseguita.
3. Resta salvo il diritto dell'Ente Parco concedente di chiedere al concessionario la rimessione in pristino dell'alloggio, a spese del concessionario. In caso di inadempimento o rifiuto del concessionario vi provvederà direttamente il concedente, addebitando la spesa al concessionario.
4. Il concessionario riconosce all'Ente Parco il diritto di eseguire, nell'alloggio assegnato, senza indennità, qualsiasi lavoro, riparazione o innovazione che lo stesso ritenga opportuno a proprio insindacabile giudizio, anche ove ciò comporti la limitazione o temporanea cessazione del godimento dell'alloggio.
5. In caso di limitazione o temporanea cessazione del godimento dell'alloggio per le ragioni indicate al comma 4 l'Ente Parco può riservarsi la facoltà di provvedere alla sistemazione sostitutiva del concessionario in alloggio provvisorio, salvo che si convenga diversamente.

Art. 12 **Verifiche**

1. Durante la concessione l'Ente Parco ha diritto di accedere, mediante propri incaricati all'uopo autorizzati, negli alloggi dati in concessione, per verifiche o lavori che discrezionalmente ritenga necessari.
2. L'accesso all'alloggio avviene previo avviso al concessionario, che, tuttavia, non può rifiutare l'accesso delle persone autorizzate ai sensi del comma 1.

Art. 13 **Piccole riparazioni**

1. Il concessionario deve provvedere, a proprie spese, durante tutta la durata della concessione, alle riparazioni di piccola manutenzione dipendenti da deterioramento prodotto dal normale uso dell'alloggio, ai sensi dell'art. 1609 c.c.
2. Tutte le spese occorrenti per riparare gli eventuali danni prodotti dolosamente o a seguito di negligenza, imprudenza o imperizia del concessionario, o delle persone di cui lo stesso risponde, ovvero da abuso di costui nella conduzione dell'alloggio o relativamente al materiale ivi esistente, sono ad esclusivo carico del concessionario che dovrà, altresì, rifondere l'Ente Parco

delle eventuali spese che si renderanno necessarie in conseguenza dei danni arrecati. In mancanza, tali spese verranno comunque addebitate al concessionario alla cessazione dell'utenza.

3. La constatazione dei danni arrecati sarà verbalizzata in contraddittorio tra il concedente e il concessionario all'atto della riconsegna (All. C) o recupero dell'alloggio, anche mediante comparazione con il verbale di consegna.

Art. 14

Norme di sicurezza

1. Il concessionario è tenuto a rispettare tutte le leggi, i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza. L'Ente Parco è esente da ogni responsabilità derivante dalla mancata osservanza da parte del concessionario di tali norme.
2. È fatto divieto al concessionario di tenere nei locali concessi macchinari e materiali infiammabili. È altresì tenuto al rispetto delle norme di sicurezza e prevenzione infortuni vigenti.
3. Sono a carico dell'Ente Parco le spese per gli impianti di sicurezza e per la prevenzione infortuni, per i servizi antincendio, per l'illuminazione dell'eventuale viale di accesso, dei cortili e delle aree di transito.

Art. 15

Oneri di gestione

1. Gli oneri di gestione relativi alle utenze per l'erogazione di energia elettrica per l'illuminazione, forza motrice, riscaldamento, di acqua e acqua sanitaria sono a carico del concessionario, che provvederà al pagamento diretto in caso di impianti autonomi.
2. Per gli impianti allacciati all'intero complesso le spese di consumo e di servizio sono ripartite in quote, calcolate da appositi contatori o in proporzione alla superficie radiante, tra concedente e concessionario.
3. Il concessionario deve anticipare all'Ente Parco una quota delle spese di gestione di cui al comma 2 corrispondente alla quota attribuita all'alloggio. Il consumo complessivo che costituisce la base di calcolo per la determinazione della quota di pertinenza del concessionario va calcolato con riferimento alle spese sostenute l'anno precedente e sarà conguagliato al 31.12 di ogni anno sulla base del consumo effettivo.
4. Per i dipendenti dell'Ente Parco l'anticipo delle spese di cui al comma 3 sarà effettuato mediante trattenuta sullo stipendio mensile, a titolo di acconto, pari a 1/12 dell'importo corrispondente alle spese di gestione dell'anno precedente. Per i concessionari che non sono dipendenti dell'Ente Parco l'anticipo delle spese di gestione è effettuato in due rate, da versarsi all'Ente Parco rispettivamente entro il 31 gennaio ed entro il 30 giugno di ogni anno.
5. Il concessionario non può sottrarsi al pagamento degli oneri di gestione rinunciando ai servizi cui questi si riferiscono.
6. La ripartizione delle principali voci di spesa risulta dall'All. D.

Art. 16
Imposte

1. Sono a carico del concessionario il pagamento delle imposte e tasse relative alla struttura in concessione se il soggetto passivo della tassazione è direttamente ed individualmente il concessionario stesso.
2. In caso di tassazione riferita a tutto lo stabile, comprensivo dell'alloggio, il concessionario dovrà pagare all'Ente Parco la quota di pertinenza dell'alloggio, calcolata ai sensi dell'art. 15 del presente regolamento.

Art. 17
Trattenute stipendiali

1. Per i dipendenti dell'Ente Parco le somme dovute a titolo di saldo o conguaglio dal concessionario per gli oneri di gestione saranno trattenute ovvero rimborsate sullo stipendio del mese successivo a quello relativo alla comunicazione da parte dell'Ente Parco.
2. Per i concessionari che non sono dipendenti dell'Ente Parco le somme a conguaglio sono richieste o erogate entro 10 giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione.

Art. 18
Decadenza della concessione

1. Il concessionario sarà dichiarato decaduto nei seguenti casi:
 - a. abbia reso, nell'istanza dell'alloggio, dichiarazioni non rispondenti a verità o non abbia osservato gli impegni presi;
 - b. sopravvenuto l'accertamento della decadenza della condizione di cui all'art. 4. 2. c;
 - c. sublocazione dell'alloggio, in tutto o in parte, stabilmente o temporaneamente;
 - d. abbia mutato la destinazione dell'alloggio o, comunque, ne abbia fatto uso irregolare;
 - e. non osservi con carattere di continuità le condizioni per la gestione, l'uso e la manutenzione dei locali ovvero sia responsabile di gravi inadempienze relativamente a quanto stabilito con il presente regolamento;
 - f. non assolva ai compiti derivati dal servizio a cui è stato assegnato.

La decadenza è accertata dal Direttore previa segnalazione dei responsabili di valle o di sede.

2. Il Direttore notifica il provvedimento al concessionario con atto formale, nel quale la data di rilascio dell'alloggio è fissata non oltre il sessantesimo giorno successivo a quello del provvedimento stesso.

Art. 19
Cessazione della concessione

1. La concessione cessa quando si verificano le seguenti condizioni:
 - a. cessazione dal servizio attivo;
 - b. decesso del concessionario;

- c. avvenuta acquisizione da parte del concessionario o di familiare convivente, di una abitazione adeguata al nucleo familiare ubicata nell'ambito del comune ove lo stesso presta servizio o in un comune limitrofo;
- d. trasferimento in altra sede. Il trasferimento d'ufficio rappresenta condizione prioritaria per l'assegnazione di altro alloggio disponibile nella nuova zona di destinazione.
- e. rinuncia con preavviso pervenuto all'ente almeno tre mesi prima della data proposta di rilascio.

Nel caso indicato al punto b), quando vi siano familiari già conviventi con il concessionario, il rilascio dell'alloggio deve avvenire entro il termine di un anno dalla morte del concessionario. Durante questo periodo dovrà essere corrisposto il canone concessorio ridotto previsto all'art. 2.

Nel caso di cui al punto d), qualora il concessionario abbia prole in età scolare, la concessione può essere prorogata, a domanda trasmessa al Direttore, fino al termine dell'anno scolastico in corso.

Negli altri casi il concessionario deve lasciare l'alloggio libero da persone e cose entro novanta giorni dalla data in cui si verificano le condizioni previste.

2. L'avviso di cessazione della concessione è notificato dal Direttore.

Art. 20

Revoca della concessione

1. L'Amministrazione, per sopravvenute esigenze di servizio, per motivi eccezionali o per cause di forza maggiore, ha altresì facoltà di revocare la concessione in qualsiasi momento. Questo senza che il concessionario possa avanzare pretese per danni o indennizzi, fatta salva l'assegnazione di altro alloggio idoneo ove disponibile.
2. Il Direttore notifica il provvedimento di revoca al concessionario con atto formale e motivato, nel quale è fissata la data di rilascio dell'alloggio non oltre il novantesimo giorno successivo a quello della notifica del provvedimento stesso.
3. In caso di vendita o modifica della destinazione d'uso dell'immobile la concessione si riterrà, a seconda degli interventi, sospesa o risolta, senza indennizzo, col preavviso di tre mesi.

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 21

Nome applicabili

1. Il concessionario è tenuto a rispettare tutte le leggi, i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza. L'Ente Parco è esente da ogni responsabilità derivante dalla mancata osservanza da parte del concessionario di tali norme.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento o dal decreto di concessione, sono applicabili, in quanto compatibili, le norme vigenti, anche regolamentari, concernenti gli alloggi di servizio dei dipendenti statali.

Art. 22

Disciplina transitoria

1. I dipendenti che siano concessionari di alloggi di servizio al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento rimangono titolari della concessione, conservando il diritto a permanere nell'alloggio, ma ad essi si applica la nuova disciplina regolamentare.

Allegato A

ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

Situazione Alloggi Fondovalle

Valle di Cogne

- **Cogne Capoluogo**

- ✓ Casermetta:

Piano terra: Ufficio di Valle

Piano primo: Alloggio

- ✓ Stambeccaia:

Primo piano: Alloggio

- **Lillaz**

- ✓ Immobile con 4 unità abitative

Piano terra 1 Alloggio

Piano terra 2 Alloggio Casotto fondovalle Sorveglianza

Piano primo 1 Alloggio arredato uso foresteria (6 posti letto)

Piano primo 2 Alloggio

- **Valnontey (Paradisìa)**

- ✓ Immobile con 4 unità abitative:

Piano terra Alloggio

Piano terra Monocale

Piano primo Alloggio uso foresteria (6 posti letto)

Piano primo Alloggio uso foresteria (4 posti letto)

- **Vieyes**

- ✓ Immobile con 3 unità abitative:

Piano terra Monocale Casotto fondovalle Sorveglianza.

Piano primo Alloggio

Piano secondo Mansarda

Valle Orco

- **Ghiglieri**

- ✓ Immobile con 4 unità abitative:

Piano primo 1 Foresteria didattica

Piano primo 2 Foresteria didattica

Piano secondo 1 Alloggio uso Foresteria (scientifico)

Piano secondo 2 Alloggio LIBERO ora casotto d fondovalle

- **Noasca**

Alloggio uso Foresteria (8+2 posti letto)

- **Villa**

✓ Immobile con 2 unità abitative:

Piano terra Alloggio

Piano primo Alloggio

Valle di Rhêmes

- **Bruil**

✓ Immobile con 3 unità abitative:

Piano terra: Ufficio di Valle

1. Alloggio

2. Alloggio

- **Proussaz**

✓ Immobile con 2 unità abitative:

Mansarda

Piano terra Alloggio uso Foresteria (8 posti letto)

Valle Soana

- **Arcando**

✓ Immobile con 2 unità abitative:

Monocale

Alloggio uso foresteria (8 posti letto)

- **Molino di Forzo**

✓ Immobile con 2 unità abitative:

1. Alloggio

2. Alloggio

Valsavarenche

- **Dégioz**

✓ Immobile con 4 unità abitative:

1 Alloggio

1 Alloggio

1 Alloggio, ora uso Foresteria

1 Alloggio, ora uso Foresteria

+ 1 Mansarda

- ✓ Monocale uso foresteria scientifico
- **Rovenaud**
- ✓ Alloggio di servizio Centro Lontra

Situazione Foresterie in quota

Valle di Cogne

Lauson Foresteria 8 posti letto

Valle Orco

Gran Piano 4 posti letto

Bastalon 4 posti letto

Valle di Rhêmes

Casermetta Fos 4 posti letto

Sort 6 posti letto

Valle Soana

Valsavarenche

Orvieille 6 posti letto

Rosenkranz 2 posti letto

Allegato B

ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

VALLE _____

Verbale di consegna dell'alloggio denominato _____

al comodatario/a Sig./a _____

In data..... alle ore..... il Responsabile della strutturasi è recato nell'alloggio del Parco denominatodove ha proceduto alla ricognizione dell'unità abitativa alla presenza del/la Sig./arilevando quanto segue:

stato generale dell'alloggio (tinteggiatura pareti, condizione di infissi, serramenti, ecc..)

.....
.....
.....
.....

stato mobilia e sanitari

.....
.....
.....

stato impianti (elettrico, idraulico, termico, gas)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

altre segnalazioni

.....
.....

lettura contatore gas

lettura contatore en. Elettrica

lettura contatore acqua

Il/la Signor/a ha ricevuto copia delle chiavi in data

Data

<p>Il Responsabile della struttura</p> <p>_____</p>	<p>Per presa visione</p> <p>_____</p>
---	---------------------------------------

ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

VALLE _____

Verbale di riconsegna dell'alloggio denominato _____

al comodatario/a Sig./a _____

In data..... alle ore..... il Responsabile della strutturasi è recato nell'alloggio del Parco denominatodove ha proceduto alla ricognizione dell'unità abitativa alla presenza del/la Sig./arilevando quanto segue:

stato generale dell'alloggio (tinteggiatura pareti, condizione di infissi, serramenti, ecc..)

.....
.....
.....
.....

stato mobilia e sanitari

.....
.....
.....

stato impianti (elettrico, idraulico, termico, gas)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

altre segnalazioni

.....
.....

lettura contatore gas

lettura contatore en. Elettrica

lettura contatore acqua

Il/la Signor/a ha provveduto a riconsegnare le chiavi in data

Data

<p>Il Responsabile della struttura</p> <p>_____</p>	<p>Per presa visione</p> <p>_____</p>
---	---------------------------------------

Allegato D

ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

Tabella riassuntiva della ripartizione delle principali voci di spesa e gestione delle strutture alloggiative

N	Tipo di spesa	A carico di		
		Ente Parco	Condominio	Concessionario
1	Piccole riparazioni ex art. 1609 CC (1)			Intestazione contratto e oneri
2	Consumo acqua, energia elettrica, gas			Intestazione contratto e oneri
3	Consumo riscaldamento		Intestazione contratto (con impianto centralizzato)	Intestazione contratto (con impianto autonomo), oneri
4	Danni prodotti o causati da colpa, negligenza o cattivo uso dell'alloggio (o delle parti comuni)	Intestazione contratto		Oneri
5	Impianti di sicurezza e prevenzione infortuni ritenuti necessari dall'Ente	Intestazione contratto e oneri		
6	Servizi antincendio (eventuali)	Intestazione contratto e oneri		
7	Illuminazione delle strade di accesso, dei cortili e delle aree di transito	Intestazione contratto e oneri		
8	Assicurazioni sugli immobili (se ritenute necessarie dall'Ente)	Intestazione contratto e oneri		
9	Lavori concernenti la stabilità e la straordinaria manutenzione	Intestazione contratto e oneri		
10	Pulizia aree comuni (scale etc)		Intestazione contratto	Oneri per quota
11	Energia elettrica aree comuni non ricomprese alle righe 2 e 7 (es. luce scale e impianti di sollevamento)		Intestazione contratto	Oneri per quota
12	Manutenzione aree verdi			Oneri per quota
13	Forniture di servizi comuni	Generali	Intestazione contratto	Oneri per quota
		Acqua	Intestazione contratto	Oneri per quota
14	Manutenzione ordinaria impianti centralizzati di riscaldamento e di condizionamento (compresa pulizia a fine stagione delle caldaie, canne fumarie, bruciatori e serbatoi)		Intestazione contratto	Oneri per quota
15	Gestione degli impianti ascensori, ivi comprese le tasse di esercizio e la ordinaria manutenzione		Intestazione contratto	Oneri per quota
16	Spurgo pozzi neri, pulizia periodica rete fognaria interna e impianti similari di uso comune		Intestazione contratto	Oneri per quota
17	Tassa rifiuti e altro			Intestazione contratto e oneri
18	Impianto solare termico	Intestazione contratto (intervento a chiamata)		Oneri per quota